



**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**

SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Monocratico dott.ssa Antonella Dragotto  
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel procedimento, n. 1021/2017 R.G., promosso da:

nato a Seredij (Mali), il 18.6.1996, rappresentato e difeso dall'avv. Federico  
Lera del foro di La Spezia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore , in Sarzana  
via 8 marzo, n. 3

per il riconoscimento della protezione internazionale sub specie di riconoscimento dello status di  
rifugiato, o, in subordine, per il riconoscimento della protezione sussidiaria, o, in estremo  
subordine per l'accertamento e la dichiarazione di sussistenza di gravi motivi di carattere  
umanitario, con conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Mali ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della  
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale Ufficio Territoriale  
di Genova in data 25.10.2016, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di  
protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del  
permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo  
favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o umanitaria.

All'udienza del 16.6.2017, è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento  
del ricorso. E' stata prodotta documentazione da cui risulta che il ricorrente ha una buona



conoscenza della lingua italiana, ha frequentato la scuola secondaria di primo grado e sta sostenendo in questi giorni l'esame di terza media. Inoltre relazioni del Centro Caritas Diocesana che lo ospita.

Il ricorrente basa la sua richiesta su questo racconto: in patria, dopo la morte del padre di cui ricorda assai poco e della madre, mancata più recentemente, era rimasto con una sorella e insieme continuavano il lavoro dei genitori, allevatori di pecore. Tra gli anni 2008 e 2009 la sorella maggiore lo mandava a studiare in una scuola francese, vendendo alcuni capi di bestiame. Negli anni successivi la sorella, come già aveva fatto un'altra sorella maggiore, si sposava e si allontanava. rimaneva dunque da solo al villaggio natale dove continuava il suo lavoro di pastore traendone quanto sufficiente per vivere. Crescendo però si accorgeva di essere discriminato all'interno del suo villaggio. Egli infatti sebbene avesse sempre vissuto in mezzo a suoi coetanei di etnia bambarà, precisamente coulibaly, e parlasse perfettamente il bambarà oltre che il francese appreso a scuola, era di origine peul. I peul, una popolazione nomade dell'africa nord occidentale dedita alla pastorizia, sono da sempre discriminati in quanto ritenuti inferiori dalle altre etnie. Nel caso in questione veniva trattato come schiavo ( nel senso di servo) tutte le volte che occorreva fare qualche lavoro per la comunità. Egli ha ricordato in particolare un episodio in cui, dopo la piena del fiume, occorreva andare a pescare: poiché però nelle acque erano presenti animali pericolosi come i coccodrilli i suoi concittadini pretendevano che, in quanto schiavo ed inferiore, si calasse lui per primo nell'acqua. si rifiutava e in particolare rifiutava la sua condizione di schiavo, affermando di essere come tutti gli altri. Veniva dunque portato al cospetto del capo villaggio il quale però gli ribadiva che essendo lui di etnia peul, era uno schiavo e non poteva rifiutarsi di prendere ordini dagli esponenti delle etnie ritenute superiori. Il richiedente ha anche evidenziato l'impossibilità per lui di prendere moglie al villaggio, infatti le donne bambara e coulibaly non vengono concesse ai Peul. Ha anche spiegato che ciò non valeva per le sue sorelle, andate in moglie a un bambara e perciò divenute tali. Altre occasioni in cui il ragazzo subiva discriminazioni era quando occorreva sgozzare i montoni nelle feste di battesimo dei figli dei bambara; anche questa incombenza infatti sarebbe spettata a lui. In conclusione il richiedente ha messo in luce un contesto di discriminazione nei suoi confronti che egli, a differenza di suo padre, non ha voluto accettare. Dopo aver subito plurime minacce e, in un paio di occasioni, anche aggressioni fisiche, decideva di lasciare tutto e di recarsi all'estero in cerca di maggiore libertà.



Passando ai motivi della decisione si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia.

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*.

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese, l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono



essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda” e che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e*



*non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”.*

Venendo al caso di specie, la Commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, in quanto, pur riconoscendo che i motivi addotti dal richiedente sono astrattamente riconducibili a una situazione di persecuzione per motivi di appartenenza etnica, ha ritenuto che la persecuzione in concreto non sussistesse in quanto gli episodi di discriminazione di cui il richiedente era rimasto vittima sarebbero stati pochi e non gravi né significativi. Inoltre al richiedente sarebbe stato consentito di studiare e di attendere tranquillamente al suo lavoro di allevatore.

Ad avviso del Giudicante le motivazioni della Commissione poste a base della sua decisione non sono condivisibili.

In particolare il Tribunale ritiene che per quanto sia vero che [redacted] non ha subito al suo villaggio natale gravi e ripetute violenze fisiche e gli sia stato consentito sia di studiare ( ma solo per un paio di anni e quando era ancora piccolo), sia di continuare a lavorare in tranquillità come pastore, tuttavia ciò non significa che non sia stato concretamente discriminato, né che gli sia stato consentito di vivere in modo libero e dignitoso. Al contrario il ricorrente ha messo bene in luce plurime limitazioni che, secondo i suoi compaesani, doveva subire vista la sua condizione inferiore: impossibilità di sottrarsi alle richieste degli altri gruppi etnici e di dover sottostare ai loro ordini per quanto concerneva i lavori comunitari, e di farsi una famiglia nel suo villaggio, per il divieto assoluto di frequentare donne di altre etnie, divieto tanto più odioso in quanto il richiedente ha raccontato che nel suo paese natale non vivevano altri peul. Quanto al lavoro [redacted] ha dichiarato che non gli è mai stato impedito di fare il pastore, tuttavia questo è ovvio considerato che i peul sono tradizionalmente proprio e solo pastori, mentre ha detto di non poter sapere se gli sarebbe stato consentito di farne un altro, considerato che non ci aveva mai provato anche perché al villaggio non era disponibile nessun altro lavoro. Ciò evidenziato va osservato che il giovane ha ben messo in luce ciò da cui è fuggito: l'impossibilità di essere e di sentirsi libero e uguale a tutti gli altri nel suo villaggio natale, l'impossibilità per lui di accettare tradizioni locali in contrasto con i suoi diritti umani. Secondo la motivazione della Commissione egli, in pratica, vista la mancanza di violenze fisiche, avrebbe dovuto accettare la sua condizione: ma - a parte l'osservazione che le violenze sarebbero senza dubbio arrivate se gli, dopo essersi ribellato alla sua condizione, non se ne fosse andato dal villaggio - in ogni caso è evidente che vive in un clima di discriminazione e persecuzione colui che, per il solo fatto di appartenere ad una determinato



gruppo etnico, non è uguale agli altri nel contesto sociale in cui vive e in alcune occasioni è sottoposto agli ordini e all'arbitrio di terzi.

Ciò premesso ritiene il Tribunale che ricorrono nel caso di specie gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) D.l.vo 251/07; i fatti esposti dal ricorrente integrano infatti il rischio di persecuzione diretta per motivi etnici.

Non rileva che non sia lo Stato direttamente a perseguire il richiedente, ma altri gruppi etnici: il riconoscimento dello status di rifugiato può infatti basarsi anche su atti di persecuzioni subiti da soggetti terzi estranei all'organizzazione "ufficiale" dello Stato, quando i soggetti che offrono o dovrebbero offrire protezione non riescono o non vogliono fornirla. Nel caso che ci occupa la giovanissima età del richiedente, che è fuggito dal suo paese appena maggiorenne quando ancora l'unica realtà che conosceva e con cui si era misurato era quella della sua comunità, divenuta estremamente ostile nei suoi confronti, esclude che egli, in un paese purtroppo ancora arretrato come il Mali, avesse la possibilità di ottenere una qualche forma di protezione presso le autorità statali. Neppure il richiedente può contare sull'appoggio della sua famiglia perché da tempo ha perso entrambi i genitori e le sorelle si sono sposate e lo hanno abbandonato sicché, già prima di lasciare il suo paese, viveva da tempo completamente solo.

Atteso quanto sopra esposto, sussistendo fondato timore di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo etnico e non risultando circostanza ostative al riconoscimento, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato. Ciò assorbe e rende ininfluyente l'esame delle ulteriori richieste di protezione sussidiaria e umanitaria formulate in via gradata, anche se vale la pena di evidenziare che il richiedente qui in Italia si è distinto per la sua buona capacità di integrazione e di apprendimento ( vedi relazioni e attestati in atti), tanto che non solo ha frequentato con profitto le scuole di lingua ma è stato anche ammesso alla scuola secondaria di primo grado dove, proprio in questi giorni, sta sostenendo l'esame finale.

Per quanto riguarda le spese, per la natura dell'oggetto del procedimento e considerato che l'amministrazione non si è costituita in giudizio, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale riconosce a

lo status di rifugiato.



Dispone la notificazione del presente provvedimento al ricorrente e la sua comunicazione al Pubblico Ministero e alla Commissione interessata.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Genova, il 25 giugno 2017

IL GIUDICE

( dott.ssa Antonella Dragotto)

